

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate. L'affidamento di servizi e forniture in economia, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

In presenza di contratti misti, che comprendano servizi e/o forniture, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi

Art. 2 Lavori

La SdS può effettuare l'affidamento di lavori in economia ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. c) del D.lgs 163/2006 quando si tratti di interventi non programmabili in materia di sicurezza consistenti in lavori di manutenzioni di edifici o impianti la cui esecuzione non richieda specifica progettazione ed il cui importo sia contenuto entro il limite di € 20.000,00 iva esclusa.

L'esecuzione dei lavori è preceduta da comunicazione all'Ufficio Tecnico competente, intendendosi tale quello dell'Ente consorziato proprietario o detentore dell'immobile.

Qualora l'Ufficio Tecnico non dichiari la sua immediata disponibilità ad eseguire direttamente i lavori, gli stessi sono eseguiti dalla SdS pisana.

Quando l'importo presunto della spesa è inferiore ad € 10.000,00 (iva esclusa), il Direttore può procedere ad affidamento diretto.

Quando l'importo presunto è compreso tra € 10.000,00 e € 20.000,00 (iva inclusa) l'affidamento avviene previa gara informale con consultazione di almeno 5 operatori economici. Le procedure di affidamento diretto o previa gara informale sono disciplinate dal successivo art. 5.

Art. 3 Beni e Servizi

Le acquisizioni di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria devono essere effettuate mediante gli strumenti messi a disposizione dal CONSIP spa.

Qualora detti strumenti non siano disponibili si applicano le disposizioni che seguono.

Le acquisizioni di beni e servizi mediante cottimo fiduciario sono ammesse, ai sensi dell'art. 125 comma 10 D.lgs 163/2006 per le categorie di beni e servizi indicate all'art. 9 del presente regolamento ed entro il limite dell'importo stabilito dall'art. 125 comma 9 (attualmente detto limite è pari ad € 211.000,00).

Detto limite è automaticamente adeguato ai sensi dello stesso art. 125 comma 9 D.lgs..

Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (iva esclusa) è consentito l'affidamento diretto.

L'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 10 lettere a), b), c) d) del D.lgs. 163/2006.

Art 4 Limiti e divieto di frazionamento

Il ricorso alle procedure per le acquisizioni in economia è possibile per valori inferiori alla soglia comunitaria definita in base all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. E' vietato frazionare le acquisizioni di beni e servizi aventi il carattere dell'unitarietà al fine di ricondurne l'applicazione alle presenti disposizioni.

Art. 5 Procedure.

L'affidamento di lavori, beni e servizi in economia è disposto con provvedimento del Direttore della Sds pisana.

L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare:

- 1) indisponibilità di strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP;
- 2) in quale delle tipologie previste dal presente Regolamento rientri l'acquisizione ovvero in quale ipotesi fra quelle consentite ex art. 125 comma 10;
- 3) l'importo presunto di spesa;
- 4) la dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4.

Nei casi in cui non è consentito l'affidamento diretto la scelta del soggetto affidatario avviene mediante gara informale con richiesta di offerte ad almeno 5 operatori economici.

La lettera di invito, da approvarsi contestualmente al provvedimento, riporta gli elementi indicati nell'art. 334 del DPR 207/2010:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Sia per l'affidamento diretto che per l'affidamento previa consultazione mediante gara informale deve farsi ricorso ad elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 125 comma 12 del D.lgs 163/2006 e del successivo art 6 del presente regolamento secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Quando non risulti possibile ricorrere agli elenchi degli operatori economici per carenza di iscrizioni nelle corrispondenti sezioni o categorie o per altri motivi, l'affidamento è effettuato previa indagine di mercato qualora l'importo dell'affidamento sia superiore ad € 40.000. L'indagine di mercato viene svolta con avviso pubblicato sul sito della Sds e successiva lettera di invito inviata ad almeno 5 operatori. L'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è di regola preceduto da consultazione/richiesta di preventivi ad almeno 3 operatori economici

Art. 6 Elenco di operatori economici

Con provvedimento del Direttore la Sds potrà:
- istituire propri elenchi di operatori economici

- promuovere accordi finalizzati all'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti in particolare quelle degli Enti consorziati e di ESTAR.

La SdS procederà ad istituire propri elenchi di operatori quando non risulti possibile utilizzare quelli di altre stazioni appaltanti ovvero per l'acquisizione di beni e servizi non presenti nei suddetti elenchi.

Gli elenchi sono istituiti con provvedimento del Direttore. Per ottenere l'iscrizione gli operatori dovranno presentare apposita istanza ed allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006.

Con provvedimento del Direttore sono inoltre stabiliti:

- modalità di pubblicazione dell'avviso di costituzione degli elenchi;
- le modalità di presentazione dell'istanza;
- i requisiti specifici di natura economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale eventualmente differenziati per classi di importo;
- modalità per la verifica sul possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 che di natura speciale (economici, finanziari, tecnico-organizzativi) attestati mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- le modalità di rotazione;
- la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco e di inserimento di nuovi operatori
- le cause di cancellazione degli operatori dagli elenchi

Gli elenchi sono pubblicati sul sito della Sds pisana.

Art. 7 Pubblicità e comunicazione

Le procedure di acquisto dei beni e servizi in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'art. 124 del D.lgs n. 163/2006.

L'esito degli affidamenti in economia è sottoposto ad informazione ex-post.

Sono esclusi dall'obbligo di informazione ex-post gli affidamenti con importo inferiore a € 5.000.

Art. 8 tracciabilità dei pagamenti

L'affidamento di servizi e forniture in economia, ai sensi del presente regolamento sono sottoposti agli obblighi della L. 136/2010.

Art. 9 Tipologia delle forniture di beni e di servizi eseguibili in economia

Beni

Rientrano in tale fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti beni:

- Cancelleria e beni di consumo
- Abbonamenti e pubblicazioni
- Prodotti per la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Pacchetti software
- Hardware, stampanti e altre periferiche, accessori e apparecchiature ausiliari per l'informatica
- Fotocopiatrici, fax, apparecchiature telefoniche fisse e mobili
- Arredi e attrezzature per Ufficio, segnaletica e cartellonistica

Servizi

Rientrano in tale fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti servizi:

- Servizi assicurativi
- Servizi Sociali e Socio-sanitari
- Servizi amministrativi vari
- Servizi per adempimenti L. 81/2008 in materia di sicurezza lavoro
- Servizi di formazione del personale Pubblicazione bandi e pubblicità legale
- Servizi manutenzione attrezzature e strumenti
- Servizi vari per organizzazione di eventi, manifestazioni di interesse istituzionale
- Servizi ristorazione

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci zona pisana.

AziendaUSL 5Pisa



SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

e-mail:
sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it
CF/P.iva 93069690506

Azienda UsI5 di Pisa
Sede legale
Via Cocchi, 7/9
56121 Pisa
CF/P.iva 01311020505

www.usl5.toscana.it